

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 13 novembre 2019

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN;

premesso che

- il Piano d'Impresa 2018-2021 del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo), che ambisce a mantenere una solida e sostenibile creazione e distribuzione di valore per tutti gli stakeholder, individua tra i pilastri per il raggiungimento degli obiettivi, anche la crescita dei ricavi cogliendo nuove opportunità di business;
- secondo il citato Piano le possibilità di rafforzamento della fabbrica prodotto e della rete distributiva passano attraverso l'offerta distintiva di prodotti e servizi alternativi e l'innovazione della gamma degli stessi;
- Exetra S.p.A. (di seguito Exetra), società di Trading commerciale, costituita in partnership con SCB Matra e partecipata e controllata dal Gruppo al 85%, ha l'obiettivo di presidiare un segmento di mercato ad alta marginalità favorendo l'internazionalizzazione delle imprese italiane sui mercati esteri e concentrandosi sull'acquisto e sulla vendita di prodotti italiani fuori dai confini nazionali;
- l'offerta che Exetra mette a disposizione delle imprese italiane, anche individuali, si qualifica pertanto come offerta non finanziaria, in quanto dedicata alla consulenza e cura delle fasi di commercializzazione, marketing e promozione del "Made In Italy" presso le controparti estere;
- in considerazione della specificità del business di Exetra e della possibilità di sostenere l'interesse e la fidelizzazione della clientela del Gruppo con una offerta non finanziaria, ISP dichiara che le attività proprie di Exetra non rientrano nell'ambito dell'area contrattuale del credito ma intende comunque applicare ai dipendenti della Società il contratto complementare del Credito;

si conviene quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. tenuto conto delle attività che costituiscono il *core business* di Exetra, al fine di sfruttare appieno le sinergie di competenze, di scopo e di risultato a sostegno del business della clientela Imprese del Gruppo, le Parti convengono che il contratto complementare del Credito di cui all'art. 3 comma 2 del CCNL 31 marzo 2015 rappresenti il complessivo quadro contrattuale applicabile al Personale, anche di futura assunzione;

FIRST/CISL

Medio

FISAC-CGIL
Fiumapiedi

UNITÀ SINDACALE
FALCRI-SILCEA-SINFUB

UILCA
D. Rossi

FABI
D. Rossi

3. in materia di orario di lavoro si applicano pertanto le disposizioni del citato CCNL Credito, tenendo conto che:
- l'orario di lavoro settimanale è fissato in 40 ore, di norma 8 giornaliere dal lunedì al venerdì;
 - all'inizio di ogni anno a ciascun dipendente che non abbia orario di lavoro articolato in turni, sarà riversata nella banca delle ore la differenza relativa alla riduzione di 30 minuti settimanali (23 ore annuali);
4. nei confronti del citato Personale dipendente troverà inoltre piena attuazione il Contratto Collettivo di secondo livello 3 agosto 2018 vigente nel Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché le norme e i trattamenti applicati ai rapporti di lavoro presso le Società del Gruppo destinatarie del CCNL del Credito. Con particolare riferimento all'assistenza sanitaria integrativa, alla previdenza complementare e al circolo ricreativo, la Società è destinataria delle norme e dei trattamenti comuni a tutto il Gruppo, di cui beneficiano i dipendenti di nuova assunzione;
5. in materia di condizioni agevolate Exetra attiverà apposita convenzione con ISP al fine di applicare anche al proprio Personale quelle praticate tempo per tempo a tutte le Società convenzionate del Gruppo ISP;
6. con l'intento di valorizzare le competenze individuali e favorire la mobilità professionale infragruppo coniugando le opportunità di sviluppo e le esigenze aziendali, le Parti condividono di estendere a Exetra l'applicazione del Verbale di Accordo 3 febbraio 2016 in materia di cessioni individuali di contratto nonché la regolamentazione del passaggio di lavoratori con rapporto di lavoro dipendente tra Società del Gruppo che applicano il contratto complementare del Credito senza vincoli di separatezza con invarianza delle norme e dei trattamenti applicati. Le Parti convengono inoltre di regolare le ulteriori fattispecie come segue:
- al Personale dipendente di Exetra potrà essere proposta l'assegnazione ad altra Società del Gruppo (che applica il CCNL del Credito "pieno") a tempo indeterminato e tempo parziale con orario settimanale di 30 ore, al medesimo inquadramento ricoperto in Exetra con applicazione del CCNL Credito pieno e conservazione di un eventuale assegno *ad personam* non rivalutabile e da assorbire, anche a fronte di un'eventuale successiva trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno;
 - al Personale dipendente da Società del Gruppo destinatarie del CCNL del Credito "pieno" potrà essere proposta l'assegnazione a Exetra con salvaguardia dei trattamenti già percepiti. Il dipendente è inserito nella categoria corrispondente a quella di attuale appartenenza, nel medesimo livello retributivo posseduto con conservazione:
 - della differenza retributiva relativa alla voce stipendio in apposito assegno *ad personam* non rivalutabile e da assorbire esclusivamente in caso di ulteriore passaggio a una società che applica il CCNL del Credito "pieno",
 - della differenza relativa alle voci scatti e importo ex ristrutturazione tabellare non rivalutabile e da assorbire esclusivamente in caso di ulteriore passaggio a una società che applica il CCNL del Credito "pieno".
7. le Parti si incontreranno nel caso in cui si modificassero e/o fossero implementate le attività di Exetra per le valutazioni del caso.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche nella qualità di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN